

# **AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



## **DELIBERAZIONE**

**N. 582 DEL 07/04/2022**

## **OGGETTO**

**CONVENZIONE COLLETTIVA CON L'UNIVERSITÀ "ALMA MATER STUDIORUM" DI BOLOGNA PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI FORMATIVI CURRICULARI.**

Proponente: UOS FORMAZIONE

Anno Proposta: 2022

Numero Proposta: 622/22

Il Dirigente Referente “U.O.S. Formazione” riferisce:

“L’Università degli Studi di Bologna ha chiesto, con nota del 07.02.2022, n. prot. 12517, il rinnovo della Convenzione collettiva, scaduta a Maggio dello scorso anno, per lo svolgimento di attività di tirocinio curriculare, al fine di consentire la frequenza di propri studenti presso le unità operative/servizi di questa Azienda.

Ai sensi degli artt. 27 e 92 del DPR 382/80 le Università possono stipulare "Convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale" e "Convenzioni finalizzate alla sperimentazione di nuove modalità didattiche rivolte a rendere più proficuo l'insegnamento.

La normativa che disciplina i tirocini formativi e di orientamento, prevista dall’art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 ed aggiornata dall’art. 11 della legge 14 settembre 2011 n. 148, stabilisce, tra l’altro, che i tirocini devono realizzarsi sulla base di apposite Convenzioni intervenute tra i soggetti promotori delle iniziative di formazione e i datori di lavoro pubblici o privati.

Il DM 509/99, "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei", successivamente modificato dal DM 270/04, ha introdotto, tra le attività formative indispensabili ai fini degli obiettivi formativi e qualificanti, quelle attività volte ad agevolare le scelte professionali, tramite la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tra cui i tirocini formativi e di orientamento al lavoro di cui al DM 142/98.

Nella materia ed in particolare per quanto riguarda i tirocini curricolari, sono intervenuti i chiarimenti di cui alla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 24 del 12.09.2011.

A livello aziendale le procedure per lo svolgimento del tirocinio in oggetto sono definite dal Regolamento per le frequenze a fini formativi, approvato con deliberazione n. 1992 del 16.12.2020

Considerata la trascorsa esperienza positiva e l’interesse di questa Azienda di collaborare con l’Università degli Studi di Bologna per la formazione di professionisti sanitari e di altri profili, si propone il rinnovo della stipula della Convenzione il cui contenuto è riportato nel testo allegato quale parte integrate e sostanziale della presente deliberazione.”

Il medesimo Dirigente Referente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

## IL DIRETTORE GENERALE

### DELIBERA

1. di approvare il rinnovo della Convenzione con l'Università degli Studi di Bologna per lo svolgimento di attività di tirocinio curriculare, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di incaricare l'U.O.S. Formazione di predisporre gli atti conseguenti per l'attuazione della presente deliberazione;
3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell'Azienda;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario  
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Maria Giuseppina Bonavina)

---

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE  
UOC AFFARI GENERALI

---

## CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO FORMATIVO CURRICULARE

### TRA

**ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA**, di seguito denominata "Università", C.F.: 80007010376, con sede in Bologna, Via Zamboni n. 33, rappresentata dalla Dirigente Area Formazione e Dottorato, Dott.ssa Daniela Taccone, nata a Roma il 21-02-1962, domiciliata ai fini della presente convenzione presso la sede della medesima

### E

**L' AZIENDA ULSS 8 "BERICA"**, di seguito denominata "soggetto ospitante", con sede a Vicenza, Viale F. Rodolfi n. 37, PEC [protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it](mailto:protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it), P.IVA e C.F.:02441500242, rappresentata dal Direttore Generale, Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina, nata a Palmi (RC) il 19-05-1957, domiciliata ai fini della presente convenzione presso la sede della medesima;

### PREMESSO CHE

- a) Ai sensi degli artt. 27 e 92 del DPR 382/80 le Università possono stipulare "convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale" e "convenzioni finalizzate alla sperimentazione di nuove modalità didattiche rivolte a rendere più proficuo l'insegnamento".
- b) Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, aggiornata dall'art. 11 della legge 14 Settembre 2011 n. 148, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, le Università possono promuovere tirocini di formazione e orientamento in imprese a studenti che abbiano assolto l'obbligo scolastico.
- c) Il DM 509/99, "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei", successivamente modificato dal DM 270/04, ha introdotto, tra le attività formative indispensabili ai fini degli obiettivi formativi e qualificanti, quelle attività volte ad agevolare le scelte professionali, tramite la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tra cui i tirocini formativi e di orientamento al lavoro di cui al DM 142/98.
- d) Nella materia, per quanto riguarda i tirocini curriculari in particolare, sono intervenuti i chiarimenti di cui alla Circolare del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n. 24 del 12.09.2011.
- e) In sintonia con le forme di concertazione previste dalla Riforma degli studi universitari si condivide la necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi per favorire la diffusione della cultura d'impresa.
- f) L'Università attraverso la stipula di convenzioni quadro intende offrire:
  - agli studenti attività formative rientranti pienamente nel percorso di studio;
  - ai laureandi e/o laureati lo svolgimento di tirocini, per l'abilitazione all'esercizio della Professione o per l'ammissione agli esami di Stato, che richiedono questa esperienza.
- g) Il tirocinio non può in nessun caso costituire rapporto di lavoro.
- h) Il tirocinio non deve essere sostitutivo di manodopera aziendale, di personale assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro o di prestazione professionale.
- i) Si intende per:

- tirocinio curriculare: il tirocinio rivolto agli studenti che completa il percorso di studio per il conseguimento del titolo, con attività formative pratiche svolte in strutture anche esterne all'Ateneo; tale tirocinio favorisce anche un primo incontro con il mondo del lavoro;
- tirocinio di tesi di laurea magistrale o prova finale di laurea: tirocinio curriculare svolto presso strutture universitarie o esterne all'Ateneo che richiede la partecipazione continuativa dello studente ad attività pratiche presso il soggetto ospitante, necessarie a predisporre l'elaborato finale o tesi di laurea sulla base di un progetto concordato con il relatore;
- tirocinio abilitante all'esercizio della Professione o all'Esame di Stato: è il tirocinio previsto dalla normativa in materia per l'abilitazione all'esercizio di talune professioni e consente di realizzare una reale esperienza lavorativa (pur non costituendo, al pari dei tirocini previsti nei punti precedenti, un rapporto di lavoro) parallelamente o successivamente al periodo di studio, per la durata e gli obiettivi previsti dallo specifico profilo professionale.

Si conviene e si stipula quanto segue:

### **Art. 1 – Premesse**

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

### **Art. 2 - Obblighi del Soggetto ospitante**

Il Soggetto ospitante si rende disponibile ad accogliere presso le proprie strutture studenti iscritti ai corsi di studio dell'Università per lo svolgimento di tirocini e tesi.

Il Soggetto ospitante favorirà l'esperienza di tirocinio nell'ambiente di lavoro attraverso la messa a disposizione di attrezzature, reparti e servizi, l'illustrazione delle tecnologie esistenti, dell'assetto organizzativo e dei processi produttivi.

Il numero e la tipologia di tirocinanti accolti sarà stabilito concordemente dalle parti. Per ogni tirocinante verrà individuato un tutor incaricato di seguire il tirocinante e di attestare, per conto del Soggetto ospitante, le attività svolte. Il tutor dovrà essere individuato dal Soggetto ospitante in ragione del ruolo e delle competenze possedute e necessarie per supportare il tirocinante nell'apprendimento per tutta la durata del tirocinio.

### **Art. 3 - Obblighi assicurativi, sicurezza e prevenzione**

Le parti si danno reciprocamente atto che:

- a) i tirocinanti sono coperti con assicurazione dall'Università contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento del previsto tirocinio, nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attività;
- b) il personale universitario, impiegato nello svolgimento delle attività indicate nella presente convenzione, è coperto da assicurazione dall'Università contro gli infortuni che dovesse subire in qualsivoglia sede dette attività si svolgano, così come previsto ai sensi di legge, nonché con assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose);
- c) il personale dipendente dal Soggetto ospitante, impiegato nello svolgimento delle attività indicate nella presente convenzione, è coperto da assicurazione dal Soggetto ospitante contro gli infortuni che dovessero subire in qualsivoglia sede dette attività si svolgano, nonché con assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose);
- d) per quanto riguarda la "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08, le misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa vengono ripartiti come segue:

- formazione generale: Modulo e-learning – Formazione generale Sicurezza e Salute, disponibile per tutti gli studenti su [www.unibo.it](http://www.unibo.it), a carico dell'Università con verifica di assolvimento in capo al Soggetto ospitante;
- formazione specifica: Modulo e-learning – Formazione specifica Sicurezza e Salute (parte I), disponibile per tutti gli studenti su [www.unibo.it](http://www.unibo.it); a carico dell'Università con verifica di assolvimento in capo al Soggetto ospitante.

#### **Art. 4 - Modalità di svolgimento e Programma di tirocinio**

L'Università assegna per ogni tirocinante un tutor accademico, quale responsabile didattico-organizzativo dello svolgimento del tirocinio.

Il tirocinio curriculare è promosso sulla base di un programma/progetto formativo individuale, definito in accordo tra tutor accademico e tutor del soggetto ospitante, che ne espliciti i contenuti formativi e organizzativi, in particolare:

- a) il nominativo del tirocinante;
- b) i nominativi del tutore universitario e del tutor del soggetto ospitante;
- c) gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante;
- d) le strutture del soggetto ospitante (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- e) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

**Il progetto formativo individuale, sottoscritto dalle parti e dal tirocinante, costituisce elemento indispensabile e propedeutico all'inizio del tirocinio stesso.**

#### **Art. 5 - Obblighi del tirocinante**

Il tirocinante, prima dell'inizio del tirocinio, dovrà compilare un modello di richiesta "Frequenza per tirocinio" fornito dal Soggetto ospitante, reperibile nel sito aziendale ([www.aulss8.veneto.it](http://www.aulss8.veneto.it)).

Tale modello, completo e firmato in ogni sua parte, dovrà essere inviato, insieme agli allegati ivi previsti, dal tirocinante al soggetto ospitante, almeno 15gg. lavorativi prima dell'inizio del tirocinio stesso, così come stabilito dal Regolamento Aziendale per le frequenze ai fini formativi adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1992 del 16.12.2020.

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di ricerca presso il soggetto ospitante;
- Ai sensi della normativa vigente in materia, mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a provvedimenti o processi produttivi, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
- Nel rispetto delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza, ai sensi del D.lgs. 81/08, attenersi ai protocolli redatti per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV -2/ COVID 19 negli ambienti di lavoro;

Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questi potrà, previa informazione al tutor incaricato dall'Università, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Nel caso di risoluzione anticipata del tirocinio il tirocinante è tenuto a darne comunicazione scritta al soggetto promotore e al soggetto ospitante.

#### **Art. 6 - Tirocinio professionalizzante**

Il tirocinio professionalizzante, finalizzato all'esercizio di alcune professioni, è regolato di volta in volta dalla normativa di riferimento, ferma restando la disciplina dettata dalla presente convenzione, in quanto compatibile.

#### **Art. 7 - Attestazioni**

Al tirocinante può essere rilasciato dall'Università un registro presenze. Il registro presenze, compilato dal tirocinante, è controfirmato, al fine dell'attestazione delle presenze e dell'attività svolta, dal Tutor del Soggetto ospitante.

#### **Art. 8 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto a trattamento dei dati personali**

In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, le parti si impegnano a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali.

I tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'ente ospitante e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza durante ed a seguito dell'attività di tirocinio.

#### **Art. 9 - Risultati dell'attività**

La disciplina dei diritti di proprietà intellettuale su eventuali risultati prodotti nell'ambito dell'attività di tirocinio è rimessa a specifici accordi in tal senso occorsi tra il tirocinante e il soggetto ospitante. Gli accordi predetti fanno salvi in ogni caso il diritto morale del tirocinante alla paternità dei risultati eventualmente prodotti e il diritto alla pubblicazione degli stessi, ferma restando la tutela di eventuali informazioni riservate del soggetto ospitante.

#### **Art. 10 - Oneri finanziari**

La realizzazione del tirocinio non comporta alcun onere finanziario per il Soggetto ospitante e per il l'Università se non quelli previsti dalla normativa vigente.

#### **Art. - 11 Durata**

La presente Convenzione decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione e ha la durata di tre anni. Le parti possono recedere unilateralmente dandone comunicazione scritta a mezzo PEC, con un preavviso di almeno 60gg. Eventuali tirocini in corso devono comunque essere portati a termine.

#### **Art. - 12 Imposta di bollo e registrazione**

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II del DPR 26/4/86/131, le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente. L'imposta di bollo non è dovuta ai sensi della legge 21 maggio 2021 art. 10 bis.

#### **Art. – 13 Sottoscrizione**

La presente convenzione, redatta in unico originale, viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

#### **Art. 14 - Rinvio**

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.



Per Università

La Dirigente Area Formazione e Dottorato

Dott.ssa Daniela Taccone

Per L'Azienda ULSS 8 Berica

Il Direttore Generale

Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina